
1. Indicazioni generali

Possono effettuare una segnalazione tramite il canale interno di IGEl tutte le persone fisiche che abbiano acquisito informazioni di violazioni del diritto nazionale e dell'Unione Europea nell'ambito del **contesto lavorativo in IGEl** ossia in occasione dello svolgimento di attività lavorative o professionali, presenti o passate, presso IGEl. Il concetto di contesto lavorativo è da intendersi in senso ampio e, dunque, non è riferibile ai soli dipendenti ma anche a tutti gli altri soggetti (persone fisiche) che abbiano una relazione qualificata con IGEl: rapporto di lavoro, collaborazione o altro rapporto giuridico. I **soggetti legittimati** sono indicati al par. 2.

Le segnalazioni devono essere effettuate **nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità di IGEl** e devono avere ad **oggetto** una delle **violazioni** indicate nel **par. 3** (che recepisce la tipizzazione legislativa delle fattispecie lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente).

Non possono essere oggetto di segnalazione e non godono delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023 le fattispecie indicate al **par. 4**.

La segnalazione, che deve contenere i **dati** e gli **elementi** di cui al **par. 5**, va effettuata utilizzando il **canale interno** secondo le modalità ivi previste (**parr. 6 e 7**), ferma restando la facoltà, nei casi previsti dalla legge, di utilizzare il *canale esterno ANAC* e la *divulgazione pubblica* (**par. 8**).

Il segnalante che utilizza il canale interno di IGEl beneficia del **sistema di tutele** previste dalla disciplina in materia di *whistleblowing*, elencate al **par. 9**. Per beneficiare della tutela, al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un **ragionevole e fondato** motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano **vere e rientrino nell'ambito della normativa**

I **motivi** che hanno indotto la persona a segnalare sono **irrilevanti ai fini della sua protezione** e della trattazione della segnalazione da parte di IGEl.

Non sono considerate segnalazioni di *whistleblowing* e non godono della tutela quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni scarsamente attendibili acquisite solo sulla base di indiscrezioni o voci di corridoio (V. par. 4).

Il RPCT di IGEl deve poter evincere l'identità del segnalante dalla segnalazione. La segnalazione deve, pertanto, recare le generalità e la sottoscrizione del segnalante e deve essere sempre corredata da una copia del documento d'identità del segnalante. La **tutela della riservatezza del segnalante** è garantita dalle procedure indicate al par. 6, 7 e 7.1.

Nel caso di segnalazioni anonime ricevute attraverso il canale interno di IGEl dedicato al *whistleblowing* e, comunque, nel caso di mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge (come indicate nel presente paragrafo e meglio dettagliate di seguito), le segnalazioni, saranno comunque registrate ma verranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie e non godono delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023.

In ogni caso, è sempre opportuno specificare che si tratta di **una segnalazione "whistleblowing" per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni**.